

# Nel modulo RW anche barche e opere d'arte

PAGINE A CURA DI  
**Fabrizio Cancelliere**

## PER SAPERNE DI PIÙ

Sul sito internet dell'Esperto risponde sono disponibili per approfondimento testi di legge, circolari, sentenze e interpretazioni di dottrina

[www.ilsole24ore.com/espertorisponde](http://www.ilsole24ore.com/espertorisponde)

**L**a detenzione di investimenti esteri comporta una duplice serie di adempimenti nel modello Unico: da un lato, l'assoggettamento alle imposte Ivie e Ivafe e, dall'altro lato, la compilazione del modulo RW ai fini del monitoraggio. Al riguardo, è interessante notare che, sebbene le due discipline si basino sugli stessi presupposti fattuali, le stesse non sono del tutto coordinate tra loro, con la conseguenza che il contribuente, in alcuni casi, è tenuto a indicare due volte gli stessi dati, mentre in altri casi è obbligato a fornire dati diversi in relazione allo stesso investimento. In particolare, una prima differenza si riscontra in merito ai profili qualitativi degli investimenti: se le imposte patrimoniali riguardano infatti solo gli immobili e le attività finanziarie, sono invece oggetto di monitoraggio nel modulo RW anche altri beni patrimoniali, come ad esempio le imbarcazioni o le opere d'arte. Un'altra differenza si riscontra in merito al valore dell'investimento oggetto di indicazione: infatti, rilevano ai fini della compilazione del modulo RW solo gli investimenti di importo complessivamente superiore ai diecimila euro; invece, ai fini dell'assoggettamento alle imposte patrimoniali, l'obbligo

di compilazione delle sezioni XV-A e B del quadro RM sussiste in ogni caso, anche per immobili o attività finanziarie di importo inferiore, indipendentemente dall'effettivo obbligo di versamento (salvo se l'Ivie lorda risulta non superiore a 200 o a 12 euro).

### I valori di riferimento

Sempre sotto il profilo quantitativo, va osservato che se nel modulo RW il criterio principale da seguire per la determinazione del valore è quello "storico", e solo in mancanza dello stesso occorre fare riferimento al valore di mercato (supportato da apposita perizia), ai fini dell'applicazione dell'Ivie e dell'Ivafe possono rilevare valori differenti: rispettivamente, quello catastale (per gli immobili detenuti in Ue o in Islanda o Norvegia) ovvero quello di mercato (ovvero il nominale, per i conti correnti o i libretti di risparmio). Con riferimento a queste ultime attività, peraltro, si segnala che se nel modulo RW i conti cointestati rilevano per l'intero importo in capo ad entrambi i cointestatori, nel quadro RM occorre indicare esplicitamente la quota di possesso, e ciò al fine di evitare una duplicazione dell'imposta dovuta sul medesimo presupposto imponibile. Peraltro, per le predette attività occorre indicare nel modulo RW il valore al termine del periodo d'imposta, mentre nel quadro RM, ai fini Ivafe, va calcolato il valore medio di giacenza annuo. Più in generale, con riferimento a tutte le attività finanziarie, si rileva che ai fini del modulo RW rileva comunque il valore puntuale delle stesse al termine del periodo dell'anno, con la conseguenza che nulla andrà indicato nella sezione II se, prima del

termine del periodo d'investimento, è intervenuto il disinvestimento (dovendo piuttosto indicare il trasferimento correlato al disinvestimento nella sezione III); invece, ai fini Ivafe, in caso di disinvestimento, occorre ugualmente indicare il valore al termine del periodo di detenzione. Altra differenza importante da evidenziare è che l'esonero dalla compilazione del modulo RW, specificamente introdotto per i lavoratori frontalieri dall'articolo 38, comma 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, purtroppo non si estende anche ai fini Ivie-Ivafe: pertanto, il frontaliere potrà evitare di indicare nel modulo RW il conto corrente di cui dispone nello Stato estero in cui lavora, ma sarà comunque tenuto a compilare la sezione XV-B del quadro RM, qualora dovuta. In sintesi, dunque, si rileva che - a seguito dell'introduzione delle due nuove imposte patrimoniali e del conseguente ulteriore onere di compilazione delle due nuove sezioni del quadro RM - il quadro RW si è di fatto quasi interamente "svuotato" della propria funzione, generando una situazione di evidente duplicazione di informazioni, in contrasto con il principio generale ormai previsto dall'articolo 7 del Dl 70/2011. Diventa dunque sempre più urgente l'esigenza di un intervento che semplifichi drasticamente gli obblighi informativi del modulo RW, intervento che - anche in ragione del procedimento "Eu Pilot" (stadio di pre-infrazione) proposto dall'Unione Europea - sembra ormai di imminente realizzazione (si veda articolo a lato).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

